



Codice ente: 10839

DELIBERAZIONE N. 154 DEL 17/07/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	PRESA D'ATTO DELLA DISPONIBILITÀ DEL GESTORE DELLE RETI GAS A PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO SINO A NUOVO AFFIDAMENTO DELLO STESSO E MANDATO A INTERAGIRE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO CON IL RADDOPPIO DELLA LINEA FERROVIARIA PIADENA MANTOVA
-----------------	--

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di Luglio alle ore 18:00 nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Nominativo	Funzione	Presente
BOTTANI CARLO	Sindaco	SI
LONGHI FEDERICO	Vice Sindaco	SI
PANTANI SOFIA	Assessore	NO
GIOVANNINI ANGELA	Assessore	SI *
CICOLA CINZIA	Assessore	SI *
PIGNATTI MANUEL	Assessore	SI *

Totale Presenti: 5 - Totale Assenti: 1

* Presente mediante videocollegamento

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Russo il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- con contratto di repertorio 8571 del 05/04/2011 registrato a Mantova al n°81 del 8/04/2011, il Comune di Curtatone acquisiva in affitto impianti e relativo materiale mobile ed immobile del servizio di distribuzione di gas naturale nel territorio del Comune di Curtatone di proprietà di TEA s.p.a.;
- la durata del contratto era fissata in anni 12 come indicato dall'articolo 3 del medesimo contratto;
- il medesimo articolo reca *“alla scadenza del suddetto termine l'affitto cesserà di diritto senza bisogno di alcuna disdetta”*;
- che con contratto rep. n. 8518 del 5 aprile 2011, registrato a Mantova al n. 82 dell'8 aprile 2011, il Comune di Curtatone, affidava a TEA SEI s.r.l. il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale;
- con verbale i pari data venivano consegnati gli impianti a medesimo Gestore;
- successivamente la titolarità del contratto di gestione è stata ceduta a SEI s.r.l. in esito alla ridefinizione societaria di TEA SEI s.r.l. che ha assunto denominazione SEI s.r.l.;
- la durata del servizio era fissata in 12 anni dalla sottoscrizione del verbale di consegna delle reti come indicato dall'articolo 6.2 del contratto;

DATO ATTO CHE

- i due contratti citati sono pervenuti a scadenza decorsi 12 anni dal 05.04.2011 e, quindi, in data 05.04.2023, come previsto dall'art. 6.3 del contratto di servizio e dal verbale di consegna degli impianti emesso il 05/04/2011;

CONSIDERATO che

- in forza delle sopravvenute norme di settore, il servizio di distribuzione del gas naturale non può essere più affidato su base comunale, bensì necessariamente con riguardo a più vasti ambiti territoriali, specificamente determinati in sede ministeriale per l'intero territorio nazionale (cfr. art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, conv. con l. n. 222/2007 e ss.mm.ii.; art. 24, comma 4, d.lgs. n. 93/2011; D.M. 19.1.2011, D.M. 18.10.2011; D.M. n. 226/2011);
- il Comune di Curtatone risulta inserito nell'ATEM Mantova 1;
- con DELIBERAZIONE N. 38 DEL 27/09/2017 PROT. N. 23360 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL SERVIZIO ART.30 DEL DLGS 267/2000 è stato deliberato di
 - di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale Mantova 1 NORD-OVEST e la Città di Mantova, individuato come stazione appaltante per le procedure di affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale;
 - di dare atto che, ai sensi dell'articolo 5 della convenzione, si da incarico al Comune di Mantova, stazione appaltante, di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione del gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti;
 - di delegare il Comune di Mantova a richiedere, per conto di ogni singolo Comune sottoscrittore, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art.4 del D.M. 226/2011;

ACCERTATO CHE

- in tale ATEM la Stazione appaltante competente per lo svolgimento della gara d'ambito è il Comune di Mantova;
- a norma di quanto previsto dall'art. 14, comma 8, d.lgs. n. 164/2000 e dall'art. 7, D.M. n. 226/2011, il nuovo gestore d'ambito è tenuto a pagare direttamente i soggetti che, in qualità di titolari di affidamenti del servizio anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2000, risultino – come TEA s.p.a – titolari di un diritto al rimborso per gli impianti e le reti di loro proprietà, a fronte del trasferimento diretto, allo stesso gestore d'ambito, della proprietà di detti impianti e reti;
- questo passaggio dovrà avere luogo all'esito della gara d'ambito, atteso che la regolazione del valore di rimborso spettante a TEA s.p.a., ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000, non è avvenuta in occasione della gara svolta nel 2010, che non è stata preceduta/accompagnata ad alcun riscatto o trasferimento della proprietà degli impianti preesistenti;

VISTA la nota proveniente da SEI s.r.l., affidataria del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, ed avente Protocollo N.0007343/2023 del 13/03/2023 esplicitante la conferma che, nonostante la scadenza del contratto rep. n. 8518 del 5 aprile 2011, *“continuerà a provvedere alla regolare gestione del pubblico servizio sino al nuovo affidamento dello stesso, così come tenuta per legge, nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000 recante “7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. [...]”*;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

DATO ATTO ALTRESI' CHE

- nel territorio mantovano Rete Ferroviaria Italiana ha avviato l'istruttoria per realizzare il raddoppio della linea ferroviaria Mantova-Piadena;
- il progetto definitivo è stato approvato ed ora la fase in corso è l'aggiudicazione dell'appalto integrato dei lavori;
- tale intervento di raddoppio della linea ferroviaria comporta numerose interferenze tra la nuova linea ed i sopra/sottoservizi esistenti sul territorio;
- segnatamente nel Comune di Curtatone tra gli altri vi sono le reti di distribuzione del GAS che necessitano di essere modificate;
- Rete Ferroviaria Italiana ha chiesto a SEI srl di provvedere con la progettazione delle opere di risoluzione delle interferenze della rete di distribuzione del gas metano con il raddoppio della linea ferroviaria Piadena Mantova;

RLEVATO CHE

- SEI srl con nota del 03/07/2023, Protocollo N.0020243/2023 del 05/07/2023, ha notificato a questa Amministrazione di aver attivato rapporti con RFI al fine di definire in via preliminare le modifiche alle reti di distribuzione del gas metano nel territorio di Curtatone;
- mediante medesima nota informava che
 - la rete del gas interferisce con la nuova viabilità denominata NV 33 nella proprietà privata prospiciente l'incrocio tra le vie Dei Napoletani e De Laugier, dove è presente un metanodotto in media pressione (rete di 4a specie – pressione di esercizio 4,8 bar) in acciaio rivestito dn 150 mm;
 - i costi per la risoluzione sono stati preliminarmente stimati in € 300.000,00 (euro trecentomila), comprensivi, per quanto valutabili, delle spese accessorie quali progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, stipula preliminari di servitù, costi notarili per regolarizzazione servitù, richiesta autorizzazioni, concessioni, occupazioni, danni da frutti pendenti, indagini archeologiche, bonifiche belliche, gara e pubblicità, e quant'altro necessario;
 - l'interferenza non è regolata da concessione, pertanto i costi per la risoluzione sono interamente a carico di RFI;
 - il contratto per la gestione delle reti del gas stipulato tra SEI s.r.l. e il comune di Curtatone è in proroga sino a indizione di gara ATEM;
 - allegava planimetria esplicativa della interferenza con proposta di risoluzione della stessa mediante spostamento della rete;
- SEI srl con medesima nota chiedeva, con riferimento all'allegata richiesta di preventivo inoltrata da RFI, se l'Amministrazione intende procedere autonomamente o intende affidare a SEI srl la progettazione delle opere di risoluzione delle interferenze della rete di distribuzione del gas metano con il raddoppio della linea ferroviaria Piadena Mantova individuate nel territorio del Comune di Curtatone;

RIBADITO ora che il contratto di servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale sottoscritto con SEI srl è da ritenersi ancora valido nelle more dell'aggiudicazione di tale servizio a nuovo gestore in esito alla gara bandita dall'Ambito ATEM Mantova 1;

VALUTATO ALTRESI' che

- la ditta SEI srl nel giugno 2023 ha organizzato presso la propria sede un incontro informativo nei confronti di amministratori e funzionari comunali dal quale è emerso come stia operando con RFI per risolvere molte altre interferenze individuate dal progetto di raddoppio della ferrovia anche in altri comuni come Mantova, Castellucchio, Marcaria e Bozzolo;
- in esito a tale attività la ditta può vantare un rapporto privilegiato per interfacciarsi con RFI;
- gestendo globalmente le interferenze presenti nei territori degli altri Comuni è garantita una maggiore omogeneità nella risoluzione delle stesse oltre ad una maggiore efficienza complessiva ed un congruo risparmio economico;

RITENUTO DUNQUE opportuno dare mandato a SEI srl di gestire la progettazione delle opere di risoluzione delle interferenze della rete di distribuzione del gas metano con il raddoppio della linea ferroviaria Piadena Mantova individuate nel territorio del Comune di Curtatone;

VISTI gli allegati pareri favorevoli del Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000";

DICHIARATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 02.04.2014;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. **Di dare atto che** le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di prendere atto che** il contratto di gestione delle reti assegnato a SEI srl rep. n. 8518 del 5 aprile 2011, registrato a Mantova al n. 82 dell'8 aprile 2011, possa considerarsi ancora in essere sulla scorta della disponibilità di SEI srl di continuare la gestione così come confermato mediante Protocollo N.0007343/2023 del 13/03/2023 esplicitante la conferma che *"continuerà a provvedere alla regolare gestione del pubblico servizio sino al nuovo affidamento dello stesso, così come tenuta per legge, nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000 recante "7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. [...]"*;
3. **Di prendere atto che il contratto** di affitto delle reti da TEA SPA di repertorio 8571 del 05/04/2011 registrato a Mantova al n°81 del 8/04/2011 debba considerarsi concluso senza possibilità di rinnovo;
4. **Di dare atto che** in merito alla disponibilità degli impianti di distribuzione del gas di proprietà di TEA spa l'Amministrazione sta lavorando di concerto con la Ditta stessa per perfezionare la messa a disposizione degli stessi a SEI srl al fine di garantire la continuità del servizio di gestione delle reti di gas metano esistenti nel territorio di Curtatone.
5. **Di dare mandato a SEI srl**
 - di gestire la progettazione delle opere di risoluzione delle interferenze della rete di distribuzione del gas metano con il raddoppio della linea ferroviaria Piacenza Mantova individuate nel territorio del Comune di Curtatone,
 - di provvedere anche all'affidamento dei lavori necessari che saranno concordati con RFI nel caso fossero affidati a SEI srl.
6. **Di trasmettere** la presente deliberazione unitamente ai relativi allegati alle Società SEI srl e TEA SPA per opportuna conoscenza.
7. **Di demandare** al responsabile dell'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio Patrimonio tutti i successivi atti necessari per perfezionare la procedura in parola.
8. **Data l'urgenza** di notificare la presa d'atto al gestore delle reti GAS stante la scadenza dei contratti in essere oltre che l'urgenza rappresentata da RFI per la realizzazione delle opere, con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Carlo Bottani

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rossella Russo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
